



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



**Legal Newsletter n. 4 -
aprile 2022**

**Edizione a cura degli avv.ti Stefania Lupini,
Angela Bruno, Barbara Rampini e
Alessandro Finocchiaro**

- 1. L'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti fuori dal fallimento. Pag. 2**
- 2. La natura privilegiata del credito vantato dall'Ente impositore nel fallimento del concessionario per la riscossione delle imposte. Pag. 4**
- 3. La mancata approvazione del rendiconto e la condotta potenzialmente dannosa del Curatore. Pag. 6**
- 4. D.Lgs. n. 231/2001: la cancellazione della società non estingue l'illecito amministrativo. Pag. 9**
- 5. Revocatoria fallimentare e pegno consolidato (SS. UU., Ord. n. 5049/2022). Pag.11**

ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant' Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com

1. L'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti fuori dal fallimento.

Con la recente ordinanza dell' 11.3.2022, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha ribadito che *“l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame”* (Cass. Civ., sez. I, Ord., 11.3.2022, n. 8010).



L'ordinanza in esame ribadisce, dunque, un'efficacia interna al fallimento per ciò che concerne le decisioni del Giudice delegato e del Tribunale in sede concorsuale.

La questione trae origine da un ricorso per cassazione presentato da una curatela fallimentare avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano, che, confermando la pregressa decisione del Giudice di prime cure, affermava – erroneamente – l'esistenza di una preclusione nell'azione intrapresa in un diverso giudizio ordinario poiché correlata a un giudicato formatosi in fase concorsuale.

A tal proposito, l'art. 96 l. fall., disciplinante la formazione e l'esecutività dello stato passivo nella procedura fallimentare, prevede, all'ultimo comma, che *“il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”*.



Trattasi, dunque, di un'efficacia solo **endofallimentare** del decreto di esecutività, dal momento che in esso è accertato soltanto il diritto del creditore a partecipare al concorso. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte territoriale adita considerava l'avvenuta esecutività dello stato passivo fallimentare quale condizione ostativa all'esame della pretesa creditoria nel giudizio di cognizione, considerando il giudicato formatosi nella procedura fallimentare come tale anche nel diverso procedimento avente ad oggetto l'esame dell'*an* e del *quantum* della predetta pretesa.

Ebbene, con l'ordinanza in esame, i Giudici di legittimità considerano “*errata in diritto*” tale preclusione da giudicato come affermata dalla Corte d'Appello di Milano, sulla scorta di quanto espressamente ribadito dall'ultimo comma dell'art. 96 l. fall.

Il fondamento logico-giuridico sotteso alla pronuncia in oggetto, quindi, si rinviene nella concezione di non poter considerare i provvedimenti adottati dal giudice delegato, in sede di verifica dei crediti e quando anche non abbiano formato oggetto di opposizione, tra quelli di cui all'art. 2909 c.c. disciplinante il c.d. “*giudicato sostanziale*” delle sentenze.

Tali provvedimenti emessi in sede concorsuale, infatti, producono i loro effetti preclusivi esclusivamente nell'ambito della procedura fallimentare, così da rendere ostativo il riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza, alla natura e all'entità dei crediti solo in tale sede.

Resta, pertanto, esclusa un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico.

In altre parole, l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. “*giudicato endofallimentare*” di cui all'art. 96, ultimo comma, della l. fall. è applicabile alla sola statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendo il riesame della stessa.

2. La natura privilegiata del credito vantato dall'Ente impositore nel fallimento del concessionario per la riscossione delle imposte.

In caso di fallimento del concessionario per la riscossione delle imposte, il credito dell'Ente impositore sui tributi incassati dal primo deve considerarsi di natura privilegiata.

In tal senso si è pronunciata la Prima Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7834 del 10.3.2022, la quale, in ragione della natura pubblicistica del rapporto concessorio in materia di esazione fiscale, ha ritenuto sussistente il diritto dell'Ente impositore di insinuarsi, in via privilegiata, al passivo del fallimento del concessionario per i tributi già riscossi da quest'ultimo.



L'orientamento giurisprudenziale citato chiarisce che, in tema di esazione delle imposte pubbliche, l'affidamento del servizio ad un ente privato in forza di un atto amministrativo - avente natura di concessione - non può considerarsi come un rapporto ordinario di tipo privatistico ma, diversamente, deve essere disciplinato sulla scorta del diritto pubblico data la finalità di riscossione dei tributi con riversamento all'Ente impositore.

Il privilegio riconosciuto al credito vantato dall'Ente impositore, quindi, viene ricondotto al disposto di cui all'art. 2752 c.c. disciplinante i crediti per tributi diretti dello Stato per l'IVA e per i tributi degli Enti locali, secondo il quale, ai sensi del comma 3, *“hanno lo*



stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”.

Il comma 3 dell'art. 2752 c.c., infatti, riconosce il privilegio generale a tutti i tributi comunali e provinciali, anche non espressamente indicati o istituiti in un momento successivo, in aggiunta a quelli esplicitamente previsti dalla legge per la finanza locale.

Allo stesso modo, l'art. 2745 c.c. disciplina il fondamento del privilegio accordato dalla legge in considerazione della “*causa del credito*”, quale ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.

In particolare, ai sensi della pronuncia *de qua*, la tutela riservata dalla legge conferisce un privilegio generale al credito erariale, data la qualità intrinseca e oggettiva del medesimo, a prescindere dall'eventuale dissociazione tra il titolare del credito e il soggetto incaricato a procedere alla sua riscossione, dal momento che la natura del credito non muta in base al sistema di riscossione praticato.

Tale privilegio, dunque, non solo sussiste quando il concessionario del servizio di riscossione agisce, per conto dell'Ente impositore, nel fallimento del contribuente, ma persiste anche quando sia lo stesso Ente impositore ad agire in proprio, per la soddisfazione del medesimo credito in seno all'eventuale procedura di insolvenza del concessionario, sia pure alle condizioni che caratterizzano il loro rapporto interno.

Pertanto, qualora la riscossione dei tributi (anche locali) venga affidato ad un soggetto terzo, la destinazione delle imposte relative alla concessione in essere non modifica la natura del credito vantato dall'Ente impositore, così da garantire la natura privilegiata di tale credito nei confronti del concessionario per le somme da questi recuperate prima del fallimento.

Relativamente all'onere della prova gravante sul creditore in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, inoltre, la giurisprudenza chiarisce che, al fine di richiedere il riconoscimento di un privilegio speciale, è sufficiente indicare il diritto fatto valere nelle sue componenti essenziali, di fatto e di diritto, da cui derivino i criteri di individuazione e di determinazione dei beni soggetti alla soddisfazione prioritaria del creditore fruente del privilegio.

La sentenza in esame, infine, per ciò che concerne il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività da questi espletata su incarico e mandato dell'Ente impositore (c.d.

“aggio”), precisa che tale attività non può in alcun modo essere ricondotta al tributo riscosso e, per l’effetto, il relativo credito non può ritenersi assistito da privilegio.

3. La mancata approvazione del rendiconto e la condotta potenzialmente dannosa del Curatore.



Recentemente la Cassazione ha affrontato il tema degli effetti che la condotta negligente del Curatore fallimentare riverbera sull’approvazione del rendiconto da quest’ultimo presentato.

Nella specie, il rendiconto non veniva approvato dalla Corte di Appello di

Bologna, in quanto le condotte negligenti imputabili al Curatore erano state considerate potenzialmente dannose per il patrimonio della società fallita. Non è stata ritenuta rilevante, infatti, la censura mossa dal Curatore secondo cui nessun danno alle ragioni dei creditori concorsuali si sarebbe verificato nel caso di specie (fatto, peraltro, smentito dai Giudici di merito). Sul punto, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5129/2022, dando seguito al costante orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il requisito necessario e sufficiente per la non approvazione del rendiconto è il carattere potenzialmente dannoso della condotta contestata, essendo del tutto irrilevante nel giudizio ex art. 116, co. 4, l. fall. l’accertamento ex post di un danno concreto al patrimonio del fallito.

Con la pronuncia *de qua*, dunque, viene confermata la soluzione - particolarmente rigida per il Curatore e affermata da costante giurisprudenza - della sufficienza della potenzialità dannosa della condotta del Curatore ai fini della non approvazione del rendiconto.

Tale tesi vede quale presupposto il complesso rapporto tra giudizio di approvazione del rendiconto e giudizio di responsabilità del Curatore, che la giurisprudenza di legittimità considera tradizionalmente connessi ma, allo stesso tempo, radicalmente autonomi.

Soffermandoci sulla questione in esame, occorre precisare che quello, che comunemente viene indicato come “rendiconto” o “conto della gestione”, è in realtà definito dall’art. 116, co. 1, l. fall. come “l’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività



di gestione della procedura” svolte dal Curatore fallimentare. Tale documento deve essere presentato dal Curatore al Giudice Delegato una volta compiuta la liquidazione dell’attivo e in tutti i casi di cessazione delle sue funzioni (revoca, dimissioni, etc. etc.). La giurisprudenza di legittimità ha costantemente riconosciuto una duplice funzione del rendiconto, già desumibile dalla lettera della norma:

- da un lato, quella di assicurare la necessaria continuità contabile, raccordando i dati della gestione affidata al Curatore uscente con la contabilità della fase successiva;
- dall’altro, quella di consentire ai soggetti interessati la valutazione della correttezza dell’operato del Curatore, peraltro non diversamente da quanto accade in ogni ipotesi di gestione di interessi altrui.

A tale duplice funzione corrisponde la particolare natura del giudizio di approvazione del rendiconto, che la Cass. n. 16019/2008 ha ben illustrato nei termini che seguono: *“il giudizio d’impugnazione del conto reso dal curatore del fallimento non ha solo ad oggetto la verifica della gestione contabile della procedura, ma dà luogo ad un più generale controllo sull’opera prestata dal curatore, sui risultati da lui ottenuti e sulla sollecitudine impiegata nel compimento delle attività che gli competono”*.

Proprio con riferimento a tale seconda funzione di controllo complessivo sulla gestione entra in gioco il canone della *“diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”* che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, l. fall., il Curatore deve impiegare nello svolgimento delle sue funzioni. Il creditore o, comunque, il soggetto interessato fra quelli indicati dall’art. 116, comma 3, l. fall., che ravvisi una violazione da parte del Curatore dell’obbligo di diligenza qualificata *ex art. 38, comma 1, l. fall.*, può contestare il rendiconto e avviare il giudizio previsto dall’art. 116, comma 4, l. fall. al fine di determinarne la non approvazione.

Tuttavia, la menzionata giurisprudenza richiede l’ulteriore requisito della potenziale dannosità delle condotte del Curatore per il patrimonio della fallita.

Al riguardo, è necessario soffermarci sulla nozione di interesse agire *ex art. 100 c.p.c.* e sul particolare rapporto tra il giudizio di approvazione del rendiconto e quello sulla responsabilità risarcitoria del Curatore.

Ed infatti, il giudizio per l’approvazione del rendiconto, al pari di ogni altra azione giudiziale, necessita di un interesse giuridicamente rilevante che ne giustifichi l’avvio, secondo il principio generale di cui all’art. 100 c.p.c.

Proprio alla luce di tale disposizione, l'azione *ex art. 116*, comma 4, l. fall. non potrebbe ammettersi ove sorretta dal mero intento di infliggere al Curatore negligente una punizione di ordine morale.



Occorre, allora, che il soggetto che intende opporsi all'approvazione del conto della gestione sia portatore di un interesse giuridicamente qualificato ad agire in tal senso. Tale interesse è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità proprio nella potenziale dannosità delle condotte contestate al Curatore, potenziale dannosità che l'interessato dovrà dedurre e dimostrare, secondo un giudizio prognostico "*ex ante*".

Così si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 7320/2016, in cui ha statuito che chi impugna il rendiconto deve fornire "*la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso*".

Insomma, intanto può essere evocato il rimedio giudiziale *ex art. 116*, comma 4, l. fall., in quanto gli effetti della condotta negligente del Curatore si siano dispiegati nella realtà sostanziale non sotto forma di danno concreto (requisito necessario, invece, ai fini della configurazione della responsabilità), bensì sul piano della "messa in pericolo", secondo un giudizio prognostico delle ragioni dei creditori concorsuali.

I due diversi giudizi, da un lato, condividono il presupposto essenziale della violazione, da parte del Curatore, dell'obbligo di agire secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Dall'altro, essi divergono perché, mentre ai fini della responsabilità è indispensabile che la condotta negligente abbia effettivamente provocato un danno concreto al patrimonio del Fallimento che scaturisca eziologicamente dalla condotta del

Curatore, ciò, come si è visto, non è richiesto ai fini della non approvazione del rendiconto, a cui, di per sé, non consegue una responsabilità risarcitoria.

I punti di contatto tra le due azioni inducono a ritenere che, in genere, chi contesta il conto della gestione lo fa “in vista” del successivo giudizio di responsabilità (che può anche svolgersi simultaneamente con quello sul rendiconto, come affermato da Cass. n. 6377/2019: “*il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ... può estendersi all'accertamento della sua personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori*”).

Tuttavia, essi rimangono giudizi radicalmente autonomi e fra cui non sussiste alcun “*rapporto di pregiudizialità logico-giuridica*” (Cass. n. 529/2016).

In quest’ottica, dunque, è ben comprensibile perché la potenziale dannosità della condotta del Curatore sia elemento, allo stesso tempo, necessario e sufficiente per la non approvazione del rendiconto:

- necessario, perché, in difetto, l’azione *ex art.* 116, comma 4, l. fall. non sarebbe sorretta da alcun interesse giuridicamente rilevante ad agire;
- sufficiente, perché nel giudizio di approvazione del rendiconto, per quanto esso sia connesso in prospettiva con quello di responsabilità, il *thema decidendum* è, come detto, più limitato. Talché, non è necessaria la dimostrazione che la “potenziale dannosità” si sia tradotta in un pregiudizio concreto per le ragioni dei creditori concorsuali.

4. D.Lgs. n. 231/2001: la cancellazione della società non estingue l'illecito amministrativo.

La responsabilità amministrativa dipendente da reato, introdotta dal legislatore con il D.Lgs. n. 231/2001, ha da sempre generato una serie di problematiche in diversi ambiti del diritto che hanno spesso impegnato dottrina e giurisprudenza.

Tra le più rilevanti si pone la questione, ormai sostanzialmente risolta, attinente alla qualificazione di siffatta responsabilità come penale ovvero amministrativa.

Qualificata oggi, pacificamente, la responsabilità *de qua* come amministrativa, è sorto il problema di capire se, a fronte della cancellazione della società dal Registro delle Imprese - attività che determina la cessazione e la fine della società stessa, situazione

sostanzialmente assimilabile alla morte della persona fisica - sia possibile ancora contestare siffatta tipologia di responsabilità all'ente.

Ebbene, con la sentenza n. 9006/2022 la Suprema Corte di Cassazione, modificando l'orientamento precedente, ha precisato che la cancellazione della società non estingue l'illecito amministrativo.

La pronuncia prende spunto da una vicenda interessante la condanna di una s.r.l. per l'illecito di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001 relativamente al reato di lesioni colpose.

Successivamente alla condanna i legali rappresentanti e la stessa società proponevano ricorso per Cassazione lamentando la mancata pronuncia di estinzione dell'illecito, dal momento che era intervenuta - *medio tempore* - la cancellazione della società dal Registro delle Imprese; evento equiparabile alla morte fisica della persona che, come noto, estingue il reato ai sensi dell'art. 150 c.p.



Nella pronuncia sopra citata la Suprema Corte di Cassazione prende atto dell'esistenza del precedente orientamento giurisprudenziale risalente all'anno 2019, secondo cui "*in tema di responsabilità da reato degli enti, l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente (nella specie cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare) determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato*" e se ne discosta, non condividendo il parallelismo ad esso sotteso sull'estinzione dell'ente/morte della persona fisica.

Le ragioni alla base di tale chiara e perentoria modifica di orientamento sono sostanzialmente riconducibili alla natura amministrativa di siffatta società.

Ed infatti, in primo luogo le cause di estinzione dei reati sono *numerus clausus* e non possono essere estese, neppure per analogia.

In secondo luogo, il legislatore fa un preciso riferimento alle cause estintive degli illeciti (art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001) e alle pronunce di non doversi procedere (art. 67 del D.Lgs. n. 231/2001) ed in nessuna delle due norme figura espressamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Inoltre, la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite, ormai consolidata, ha più volte ribadito, da ultimo con la sentenza n. 11170/2014, che "*il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo*".

Non si comprenderebbe, quindi, perché uguale ragionamento non possa applicarsi anche alla mera cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

In definitiva, ad un attento esame di tutte le disposizioni vigenti, nessuna norma autorizzerebbe a ritenere scomparsa la responsabilità dell'ente per il solo effetto della cancellazione del medesimo.

Ne deriva quindi che, anche all'esito della cancellazione dal Registro delle Imprese, l'ente continuerà a poter essere processato e quindi punito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

5. Revocatoria fallimentare e pegno consolidato (SS. UU., Ord. n. 5049/2022).

L'azione revocatoria fallimentare, disciplinata dall'art. 67 della l.f., è un istituto volto alla



ricostruzione del patrimonio del fallito che rende inefficaci gli atti che lo stesso ha posto in essere nel c.d. periodo "sospetto", ovvero nei sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, in violazione della *par condicio creditorum*.

Tale strumento mira alla salvaguardia del patrimonio del fallito nell'interesse della

soddisfazione dei creditori e ad evitare che la situazione di crisi, in cui versa l'impresa, si aggravi. La legittimazione attiva a proporre l'azione spetta al Curatore fallimentare dinanzi al Tribunale che ha dichiarato il Fallimento.



Il termine di decadenza è di 3 anni dalla dichiarazione e non oltre 5 anni dal compimento dell'atto da revocare.

Pertanto, mediante siffatto istituto sono dichiarati inefficaci tutti gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie concesse dal fallito nei modi e nei tempi di cui all'art. 67 l. fall. Caso particolare, che è stato sottoposto all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione, è quello che concerne la revocabilità o meno di un pagamento effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale e, dunque, l'assoggettabilità a revocatoria dell'incasso determinato dalla realizzazione del bene costituito in pegno consolidato.

Gli Ermellini, nel valutare la problematica sopra evidenziata, si soffermano sull'analisi di due distinti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

Il primo, basato sulla c.d. "teoria indennitaria", che è stato avallato dalla giurisprudenza minoritaria, è contrario all'esperibilità dell'azione revocatoria in un contesto come quello appena sopra delineato, in quanto si ritiene che il pagamento effettuato in escussione di un pegno consolidato non sarebbe revocabile alla luce del fatto che il creditore esercita, semplicemente, il proprio diritto alla realizzazione del pegno.

La *ratio* di tale teoria si fonda sul presupposto che vige alla base dell'istituto stesso, *l'eventus damni*.

La curatela, dunque, per poter agire dovrebbe mostrare un interesse concreto e attuale che risulterebbe inconsistente qualora il soggetto, che ha subito l'azione revocatoria, avesse poi diritto, in sede di riparto, a conseguire nuovamente l'intera somma.

Il secondo orientamento, c.d. "anti-indennitario", già seguito dalle SS.UU. nella pronuncia n. 7028/2006, comporta la considerazione di una natura distributiva dell'azione revocatoria.

Infatti, l'obiettivo dell'azione *de qua* sarebbe quello di "ridistribuire" le perdite conseguenti all'insolvenza del fallito tra tutti coloro che nel periodo sospetto hanno consapevolmente beneficiato degli atti posti in essere dallo stesso ledendo gli interessi degli altri creditori.

Secondo tale teoria, la revocatoria potrebbe anche investire quegli atti non concretamente dannosi, tenuto conto che *l'eventus damni*, per il positivo esercizio dell'istituto in esame, è considerato in *re ipsa* nella lesione della *par condicio creditorum* derivante dalla semplice uscita del bene dalla massa fallimentare.



In altre parole, l'azione di cui sopra necessita del requisito oggettivo del danno diretto agli altri creditori che deve considerarsi intrinseco ed indiscutibilmente sussistente nelle ipotesi previste dall'art. 67 l.f.

Dunque, ai soli fini dell'accoglimento della revocatoria, il Curatore dovrebbe esclusivamente allegare all'*eventus damni* il requisito della conoscenza da parte dell'*accipiens* dello stato di insolvenza del fallito al momento della ricezione del pagamento, restando del tutto privo di rilievo il fatto che il ricavato sia stato utilizzato dal debitore per pagare un credito privilegiato.

Sul punto si sono pronunciate, di recente, le SS.UU. con l'ordinanza n. 5049/2022, assecondando la teoria da ultimo illustrata e consolidando in tal modo il loro orientamento giurisprudenziale già in precedenza avallato, hanno confermato la revocabilità di tutti i pagamenti avvenuti nel periodo sospetto, ancorché effettuati per estinguere crediti privilegiati e persino se eseguito in adempimento di crediti assistiti da garanzia reale.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

AVV. UMBERTO LA COMMARA

Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA DOROTEA ROSCIGNO

AVV. EMILIO COSTARELLA

AVV. MARIA PAOLA FERRARO

AVV. FABIO MASSIMO MENDELLA

AVV. STEFANIA LUPINI

Patrocinante in Cassazione

AVV. ANGELA BRUNO

AVV. BARBARA RAMPINI

AVV. ALESSANDRO FINOCCHIARO

DOTT. VALENTINA LUPI

DOTT. FRANCESCO SANTORI

DOTT. GIANLUCA ROLLO

DOTT. MATTIA CATALDO

RAG. BARBARA STELLA

RAG. STEFANIA LOMBINO

OF COUNSEL:

AVV. GIANFRANCO PUOPOLO

DOTT. FABRIZIO FIORITO


DOTT. ALBERTO NENCHA

DOTT. ASCANIO SALVIDIO

TRAINEES:

DOTT. LUCA IELAPI

DOTT. ROBERTO JANIRI



ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197

MILANO, via Sant' Andrea, 3 – 20121

NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133

DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140

tel.: +39 02 76013359

tel.: +39 081 18584553

floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it

in partnership with: www.pglegal.it

in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu

in partnership with: www.v7group.com